



COMUNE DI PERTICA ALTA
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 3 in data: 29.04.2015	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: aliquote IMU anno 2015.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addi **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 – GIOVANMARIA FLOCCHINI	P	8 – BERTONI MATTEO	P
2 – BROGNOLI BRUNELLA	P	9 - CASTELLI NADIA GIULIA	A
3 – CASTELLI ROBERTA	P	10 – TURRINI GIULIA	A
4 – QUISTINI GIANPIETRO	P	11 – MAZZINI ROMINA	P
5 – QUISTINI DARIO	P		
6 – RIVETTA CRISTIAN	P		
7 – ZANOLINI MAURO	P		

Totale presenti **09**
Totale assenti **02**

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Lorenzi Alberto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Giovanmaria Flocchini** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di consiglio comunale n. 3 del 29 aprile 2015

OGGETTO: aliquote IMU anno 2015.

PREAMBOLO

Vista la delibera di consiglio comunale n. 8 del 14 aprile 2014 di approvazione della IUC.

Vista la delibera di consiglio comunale n. 11 del 2 aprile 2014 recante:” DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.), RELATIVE DETRAZIONI E VALORI AREE FABBRICABILI PER L’ANNO 2014. “

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

1. l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
2. la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
3. il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni.

VISTO l’art. 1 comma 639 e segg. della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii, di istituzione dell’Imposta Comunale Unica (IUC), la quale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’Imposta Municipale Unica (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

CONSIDERAZIONI DI DIRITTO.

L’aliquota di base dell’imposta è dello 0,76%. (art. 13, c. 6, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

L’aliquota massima dell’IMU e della TASI, per ciascuna tipologia di immobili, non può, comunque, superare l’aliquota massima IMU. (art. 1, c. 640, legge 27 dicembre 2013, n. 147).

I comuni possono, con esclusione della possibilità di ridurre l’aliquota base per gli immobili classificati nel gruppo catastale D il cui gettito è riservato allo Stato dal 2013 (art. 1, c. 380, lett. f, legge 24 dicembre 2012, n. 228) con deliberazione da adottare entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione:

- modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota base fino al massimo di variazione dello 0,3% (art. 13, c. 6);
- ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 13, c. 9);
- ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% per gli immobili posseduti da soggetti passivi all’Ires;
- ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% per gli immobili non locati.

Per effetto della riserva allo Stato del gettito Imu derivante degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, la facoltà di riduzione dell’aliquota fino allo 0,38% non potrà essere esercitata. (art. 1, c. 380, lett. f, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

L’aliquota è ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale non esente e per le relative

pertinenze (art. 13, c. 7, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

I comuni possono, con deliberazione da adottare entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota dello 0,4% fino al massimo della variazione dello 0,2%.

Dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, nel caso di più soggetti. (art. 13, c. 10).

I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, nel rispetto degli equilibri di bilancio, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

Dall'anno 2013, è riservato allo Stato il gettito Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (art. 1, c. 380, lett. f, legge 24 dicembre 2012, n. 228): D1 - opifici; D2 - alberghi e pensioni (con fini di lucro); D3 - teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fini di lucro); D4 - case di cura ed ospedali (con fini di lucro); D5 - istituti di credito, cambio e assicurazione (con fini di lucro); D6 - fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fini di lucro); D7 - fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; D8 - fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; D9 - edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio.

Rientrano nel campo di applicazione della riserva anche i fabbricati rurali (Ctg. D10), assoggettati all'aliquota dello 0,2%. (risoluzione ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, 28 marzo 2013, n. 5/DF).

Il gettito dell'imposta riservata allo Stato è calcolato con l'aliquota base dello 0,76% sugli immobili delle categorie da D1 a D9.

La riserva allo Stato del gettito Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D non si applica agli immobili posseduti dai comuni e che insistono nel rispettivo territorio. (art. 1, c. 380, lett. f, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento di tali attività, a titolo di imposta, interessi e sanzioni. (art. 1, c. 380, lett. f).

L'inserimento degli atti sul sito www.finanze.gov.it sostituisce ogni altra modalità di invio precedentemente indicata.

A decorrere dall'anno 2013, le deliberazioni ed i regolamenti in materia di Imu devono essere trasmessi al ministero economia e finanze solo per via telematica. (art. 13, c. 13 bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

La trasmissione è eseguita mediante inserimento del testo dei provvedimenti nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

Fermo restando che il termine ultimo per l'adozione delle deliberazioni relative alle aliquote, alle detrazioni ed al regolamento è la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, l'efficacia delle deliberazioni decorre dalla pubblicazione sul sito internet del dipartimento delle finanze.

Le tariffe ed aliquote d'imposta possono essere modificate entro il 31 luglio di ogni anno, qualora con la deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio siano

accertati squilibri, al fine del ripristino degli equilibri di bilancio. (art. 193, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. (art. 9, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; art. 13, c. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, anche da costruire o in corso di costruzione, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

I concessionari di aree demaniali sono tenuti al pagamento dell'imposta a prescindere dal titolo giuridico, sia esso di detenzione o di possesso, in base al quale è utilizzato il bene immobile. (risoluzione Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 6 marzo 2003, n. 1/DPF).

L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. (art. 9, c. 2, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; art. 13, c. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) 16.1. L'imposta dovuta è proporzionale alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, intendendosi per mese un periodo di almeno quindici giorni.

A decorrere dall'anno d'imposta 2013, il versamento dell'Imu sugli immobili con contratti di multiproprietà è effettuato da chi amministra il bene. (art. 1, c. 728 bis, legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Il versamento dell'imposta è effettuato con Mod F24 in due rate di pari importo, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno in corso. (art. 9, c. 3, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; art. 13, c. 12, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) 17.1.

È in facoltà del contribuente di eseguire il versamento in unica soluzione, entro il 16 giugno.

RITENUTO, inoltre, di riconfermare il valore delle aree edificabili di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 28.11.2013 e di consiglio comunale n. 11 del 2 aprile 2014.

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'[art. 3, comma 1, lett. d\), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 dicembre 2012, n. 213](#)) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Con voti favorevoli n.9, astenuti 0 e contrari n.0 espressi in forma palese per alzata di mano da n. 9 consiglieri comunali presenti e votanti:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. DI CONFERMARE per l'anno 2015 le aliquote dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.) come di seguito indicato:

Tipologia Imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze (categorie A1, A8, A9)	0,4%
Aree fabbricabili	0,76%
Altri fabbricati	0,76%

2. DI CONFERMARE nella misura di legge la detrazione prevista dall'art.13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214, per l'abitazione principale e le relative pertinenze.

3. DI CONFERMARE i seguenti valori delle aree fabbricabili:

Ambiti residenziali consolidati – classe 1	25 euro al mq
Ambiti residenziali consolidati – classe 2	25 euro al mq
Ambiti di verde privato	25 euro al mq
Ambiti residenziali soggetti a normativa specifica	25 euro al mq
Ambiti produttivi consolidati	25 euro al mq
Ambiti turistico consolidati	25 euro al mq
Ambiti di trasformazione da n. 1 a n. 20	23 euro al mq

4. DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività della stessa, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione
5. DI COMUNICARE, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che chiunque ritenga il presente atto amministrativo lesivo dei propri interessi legittimi, può proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;

Dopodichè con separata votazione, stante l'urgenza, con voti favorevoli n.9, contrari 0 ed astenuti 0 su n.9 consiglieri presenti e votanti la presente delibera viene dichiarata

immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134 comma 4 del tuel enti locali D: Lgs. N. 267/2000.

**COMUNE DI PERTICA ALTA
PROVINCIA D BRESCIA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: aliquote IMU anno 2015.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Pertica Alta, 29.04.2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Flocchini Giovanmaria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

Pertica Alta, 29.04.2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Flocchini Giovanmaria

Delibera di C.C. n. 3 del 29.04.2015

OGGETTO: aliquote IMU anno 2015.

Letto, confermato e sottoscritto:

**Il Sindaco
F.TO Giovanmaria Flocchini**

**Il Segretario Comunale
F.TO Dott. Lorenzi Alberto**

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,

ATTESTA CHE:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 06.05.2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.perticaalta.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, 06.05.2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. Lorenzi Alberto**

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).
